



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste
Tel. +39 040 362960 - Fax +39 040 366156
cplnd.trieste@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 07/01/2020

Sommario:

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 30 DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 31 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	2
RECUPERO GARE 15^ GIORNATA DI ANDATA - SECONDA CAT. "D"	2
3^ TORNEO TRANSFRONTALIERO – RIUNIONE ORGANIZZATIVA	2
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	2
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	3
TORNEI AUTORIZZATI	3
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	3
RECUPERI D'UFFICIO.....	3
RECUPERO GARE	3
RISULTATI GARE	4
GIUSTIZIA SPORTIVA	4
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	4
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	5
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	7

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 30 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 30 della L.N.D. dd. 30.12.2019 inerente il regolamento attuativo del contributo di solidarietà ex art. 102 NOIF.

Circolare n. 31 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributarî

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 31 della L.N.D. dd. 30.12.2019 inerente la conversione in legge del D.L. n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RECUPERO GARE 15^A GIORNATA DI ANDATA - SECONDA CAT. "D"

Il recupero delle gare della 15^a Giornata del girone di andata, non disputate il 21/12/2019, è fissato d'ufficio Mercoledì 22/01/2020 alle ore 20.00.

La Delegazione Provinciale accoglierà favorevolmente eventuali richieste, in accordo tra le Società, per recuperare in altra data purchè antecedente a quella fissata.

3^A TORNEO TRANSFRONTALIERO – RIUNIONE ORGANIZZATIVA

Il giorno 15 gennaio p.v. si terrà presso lo Stadio BONIFIKA di Capodistria alle ore 18.00 la riunione organizzativa in previsione del 3^a Torneo Transfrontaliero che si svolgerà dal 29/01 al 01/04/2020 e al quale parteciperanno le Società A.S.D. ROIANESE, S.S. S.GIOVANNI, A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, A.S.D. TRIESTE CALCIO, A.S.D. TS&FVG FOOTBALL ACADEMY.

In tale occasione verrà presentato il Calendario e verranno illustrate le modalità organizzative.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
10° Torneo delle Società	Esordienti misti	Regionale	18/01/20	25/04/20	Centro Sedia Calcio
Udine Youth Cup 2020	Pulcini misti	Regionale	12/01/20	09/02/20	Tarcentina
Io non dimentico Women's Cup	Pulcini Femm.	Regionale	25/01/20	//	Cormonese

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

RECUPERI D'UFFICIO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/01/2020	15 A	AZZURRA	PRIMOREC	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	BREG	OPICINA	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	FO.RE. TURRIACO	MORARO	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	PIEDIMONTE	AUDAX SANROCCHESE	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	SOVODNJE	CAMPANELLE	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	STUDENTI	MUGLIA F.	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	TRIESTINA VICTORY	ISONTINA	21/12/2019	20:00	14:30	
22/01/2020	15 A	VESNA	CORMONESE	21/12/2019	20:00	14:30	

La Delegazione Provinciale accoglierà favorevolmente eventuali richieste, in accordo tra le Società, per recuperare in altra data purchè antecedente a quella fissata.

RECUPERO GARE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE UNDER 15

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2020	13 A	ARIS SAN POLO CALCIO	ZAULE RABUIESE	22/12/2019	15:00	10:30	

RISULTATI GARE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
ZAULE RABUIESE	- SANT ANDREA SAN VITO	3 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 e 22/12/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			
ARIS SAN POLO CALCIO	- ZAULE RABUIESE	niic	M
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- OPICINA	niic	M
MONTEBELLO DON BOSCO	- VESNA	niic	M
SANT ANDREA SAN VITO	- DOMIO	3 - 1	
STUDENTI	- MUGLIA F.	1 - 2	
(1) U.FINCANTIERI MONFALCONE	- TEREZIANA STARANZANO	0 - 2	

(1) - disputata il 19/12/2019

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sciarelli Carlo ed i Sostituti Giudici Sportivi Territoriali, Avv. Duz Michele, Avv. Fusco Roberto e Avv. Marin Giuliano, assistiti dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiore Tiberio, nella seduta del 03/01/2020 hanno adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALE UNDER 15

GARE DEL 19/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCAROL DANIELE (TEREZIANA STARANZANO)

GARE DEL 22/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/12/2019 ARIS SAN POLO CALCIO - ZAULE RABUIESE

Il G.S. Territoriale, preso atto che la gara non si è potuta disputare per impraticabilità del campo, ne dispone la ripetizione e domanda alla locale Delegazione provinciale per i seguiti di competenza.

Gara del 22/12/2019 CHIARBOLA PONZIANA CALCIO - OPICINA

Il G.S. Territoriale, preso atto che la gara non si è potuta disputare per impraticabilità del campo, ne dispone la ripetizione e domanda alla locale Delegazione provinciale per i seguiti di competenza.

Gara del 22/12/2019 MONTEBELLO DON BOSCO - VESNA

Il G.S. Territoriale, preso atto che la gara non si è potuta disputare per impraticabilità del campo, ne dispone la ripetizione e domanda alla locale Delegazione provinciale per i seguiti di competenza.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dagli avv. Silvio Franceschinis (Presidente), avv. Severino Lodolo (Vice-Presidente) e avv. Luca De Pauli (componente effettivo e relatore), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi a distanza (art. 50 c. 8 CGS) in via telematica il 27.12.2019 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione:

RECLAMO (n° 5 –2019/2020) presentato dall'A.S.D. AUDAX SANROCCHESE (Campionato Allievi Provinciali Gorizia Girone A) in ordine ai provvedimenti adottati dal GST in esito ai fatti relativi alla gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE del 04.12.2019 (in C.U. n° 36 della Delegazione Provinciale di Gorizia del 11.12.2019)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 36 del 11.12.2019 il G.S.T. – richiamato il rapporto dell'arbitro, dal quale si evince che la gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE (dapprima prevista per il 17.11.2019, successivamente rinviata per maltempo al 4.12.2019 su proposta dalla ASD ROIANESE) non sarebbe iniziata per "impraticabilità del campo di gioco" – ne aveva disposto la ripetizione, demandando alla locale Delegazione di disporre la data per il recupero.

Avverso il suddetto provvedimento, previo preannuncio del 12.12.2019 (accompagnato dal pagamento del previsto contributo) e successiva formalizzazione del 16.12.2019 (entrambi partecipati alla controinteressata ASD ROIANESE) proponeva tempestiva e rituale impugnazione l'A.S.D. AUDAX SANROCCHESE, rappresentando come la ravvisata "impraticabilità" del campo in realtà fosse dovuta non già a eventi atmosferici o ad altri elementi improvvisi, imprevedibili e indifferibili, ma piuttosto – così come si evincerebbe dalle foto allegate al reclamo – da un intervenuto di riparazione del manto erboso sintetico, effettuato, a detta della società che gestisce l'impianto, nel pomeriggio stesso della gara, fissata per mercoledì 4.12.2019, intervento nel corso del quale si sarebbe sostituito un riquadro del manto, di circa 50x50 cm, con conseguente impossibilità di utilizzo dell'intero terreno di gioco.

L'effettuazione dell'intervento, sempre secondo quanto esposto nel reclamo, non sarebbe stato oggetto di alcuna comunicazione previa da parte della Società ospitante, né a quella ospitata, né agli Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avendo la reclamante preso contezza della situazione solamente in loco e pur essendosi organizzata per prendere parte alla gara, fissata in giornata infrasettimanale.

Trattandosi di un evento dovuto a lavori di manutenzione straordinaria programmabile, dunque essendoci tutto il tempo per darne doveroso preavviso ai fini di un eventuale ulteriore differimento della gara, la ASD AUDAX SANROCCHESE richiedeva la riforma del provvedimento assunto dal GST, chiedendo per l'effetto a questa Corte di volersi diversamente determinare.

Fissata la riunione per il 27.12.2019, il cui svolgimento veniva comunicato a tutte le parti interessate senza ricevere memorie, controdeduzioni e/o documenti ulteriori, la Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, e che conseguentemente la decisione del GST vada riformata, disponendosi la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della ASD ROIANESE con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 10 CGS.

L'arbitro aveva effettivamente evidenziato nel proprio referto come fossero stati appena eseguiti sul terreno di gioco a disposizione della ASD ROIANESE lavori di manutenzione al manto erboso sintetico, motivo per cui la gara non poteva essere disputata non potendosi neppure attendere i 45 minuti, di per sé comunque non sufficienti per rendere il terreno di gioco agibile.

Il tutto, pienamente coerente con la documentazione fotografica dimessa dalla reclamante, non veniva però tenuto nella debita considerazione dal GST, la cui decisione di ripetere la gara non può essere condivisa.

Ai sensi dell'art. 19 delle NOIF, "*Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale*".

Secondo l'art. 10, co. 1 del CGS, "*La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3...*".

Segue Decisioni della C.S.A.T. – RECLAMO ASD AUDAX SANROCCHESE

Nel caso in esame, l'impianto a disposizione della ASD ROIANESE e indicato per il recupero (impianto sportivo ordinariamente a disposizione della ASD OPICINA, ma di cui la ASD ROIANESE si è avvalsa e che in ogni caso ha indicato per la gara fissata per il 4.12.2019) non era disponibile e integro alla data e ora fissata per l'incontro.

Tale mancata disponibilità non dipende da un evento imponderabile, sopravvenuto e al quale non è possibile resistere (cfr. ad es. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 17 del 2014, alla quale si può fare integrale rinvio per i principi ivi enunciati), ma discende da un intervento di manutenzione programmato, di cui la ASD ROIANESE, che in quanto società ospitante aveva il dovere di garantire l'integrità dell'impianto stesso, non ha dato alcuna comunicazione alla società ospitata.

Trattandosi di fatto che rientra nella sfera di controllo della Società ospitante, di cui la stessa è responsabile e che comunque si pone nei termini della determinazione del nesso di causalità che ha comportato impossibilità di svolgere l'incontro, per di più programmato nella data indicata proprio dalla Società ASD ROIANESE, quest'ultima deve essere sanzionata nei termini previsti dall'art. 10 CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. accoglie il reclamo e, in riforma della decisione assunta dal GST della Delegazione Provinciale di Gorizia in CU n. 36 del 11.12.2019, dispone la sanzione sportiva della perdita della gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE (Allievi Provinciali Gorizia Girone A) a carico della ASD ROIANESE con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 10 CGS, con conseguente svincolo del contributo versato per il reclamo da parte della ASD AUDAX SANROCCHESE.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 51 co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione nella sua integralità, dandone comunicazione alle parti interessate con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 53 CGS.

*** **

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente, dall'Avv. Luca De Pauli (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Daniele Pezzetta e dall'Avv. Andrea Canzian, Componenti supplenti che non hanno partecipato alla decisione; e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 19.12.2019, ha adottato il seguente provvedimento:

4/2019-20csat- RECLAMO della ASD ESPERIA '97 avverso il provvedimento di squalifica per 6 giornate di gara del proprio Calciatore LEVAN Luca (in c.u. 29 Del. Udine dd 11.12.2019)

Il GST Del Udine in c.u. 29 del 11.12.2019 provvedeva alla squalifica per sei giornate di gara del Calciatore LEVAN Luca con la seguente motivazione: *“Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava al Direttore di Gara con fare minaccioso e, appoggiandogli la mano destra sul petto, gli dava una spinta facendolo arretrare di un metro. Allontanatosi solo grazie all'intervento dei compagni di squadra, prima di rientrare negli spogliatoi dava alcuni calci alla rete di recinzione del terreno di gioco e cercava di avvicinarsi nuovamente al Direttore di Gara, desistendo grazie all'intervento dei compagni di squadra”.*

La Società tempestivamente reclamava il provvedimento allegando una lettera del calciatore di scuse all'arbitro, al mister ed ai compagni di squadra, con cui il calciatore intendeva spiegare di non aver voluto mancare di rispetto all'arbitro (“...che, pur essendo un ragazzo più o meno della mia età, in campo rappresenta l'autorità che, seppur prenda decisioni non condivise da noi giocatori, non andrebbe contestato proprio per il ruolo che ricopre”). Nel merito, la Società chiede congrua riduzione della sanzione rilevando che il direttore di gara non riporta episodi specifici di condotte ingiuriose o irrispettose, ma si limita ad esporre un tono minaccioso che non si sarebbe concretato, pur nel contatto fisico, in una condotta “particolarmente” irrispettosa, il che non giustificerebbe, nella tesi della reclamante, l'applicazione dell'art. 36 c.1 CGS. Chiedeva poi che fosse considerato il concorso di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS.

È esclusa l'applicabilità al caso concreto di circostanze attenuanti: l'azione non è certamente retta da "motivi di particolare valore morale o sociale"; la decisione dell'arbitro, per quanto non gradita dal calciatore, non può essere considerata "fatto ingiusto altrui" né "concorso della persona offesa a determinare l'evento"; la lettera di scuse, per quanto favorevolmente accolta, non può essere considerata idonea a "riparare il danno", mentre la tardiva ammissione di una responsabilità che è già stata accertata con "piena prova" dal referto arbitrale non porta argomenti utili ai fini istruttori. Invero, la condotta di chi spinge l'arbitro facendolo indietreggiare di un metro è "particolarmente" irraguardosa, tale da meritare di per sé l'applicazione della sanzione "minima" della squalifica per quattro giornate di gara disposta dall'art. 36 co. 1 lett. b CGS. La sanzione della squalifica "minima" per quattro giornate va ad assommarsi alla ulteriore (una) giornata di squalifica "minima" da applicarsi doverosamente per l'espulsione (per doppia ammonizione), ex art. 9 co. 7 CGS. La CSAT FVG, comunque legge l'evoluzione dei fatti descritti a referto in un unico contesto temporale ed emotivo, comunque privo di conseguenze rilevanti, e apprezza la spontanea resipiscenza del giovane calciatore, che eviterà il ripetersi di accadimenti analoghi in futuro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG accoglie parzialmente il reclamo e ridetermina la squalifica a carico del Calciatore LEVAN Tommaso in 5 (cinque) giornate di gara. Dispone per la restituzione della tassa relativa.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo ed estensore), nonché dagli avv. Andrea Canzian e Luca De Paoli (componenti supplenti che non hanno preso parte alla deliberazione) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 19.12.2019 ha ADOTTATO, all'unanimità dei componenti deliberanti, il seguente dispositivo.

DEFERIMENTO n. 7/T 2019-2020 formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei signori Francesco GIGLIOTTI, Nelio TABOGA nonché della società sportiva SSD MANZANESE CALCIO.

Il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG rigetta il deferimento e proscioglie i deferiti dall'addebito.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici il presente provvedimento e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale di cui costituiscono parte integrante:

L.N.D. Circolare n. 30 della L.N.D.
Circolare n. 31 della L.N.D.

Publicato in Trieste ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 07/01/2020.

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Domenico Nicodemo